

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**
SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**
UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. n. 54/1983 s.m.i. - Cava di ghiaia in Località "Masseria Montori - Masseria Crescenzi" nel Comune di Controguerra (TE).
Ditta Proponente: Sancarmine Cave S.r.l.
Autorizzazione al subingresso

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 "*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere*";
- il D.P.R. 09 aprile 1959, n. 128 "*Norma di Polizia delle miniere e delle cave*";
- la L.R. 26 luglio 1983, n.54 s.m.i. sulla "*Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo*", con particolare riferimento all'Art. 18 "*Subingresso nella coltivazione*";

RICHIAMATI:

- il Decreto Dirigenziale DI3/61 del 21/12/2001, con il quale la Ditta SA.MI.CA. S.r.l. – P. IVA 00408940674, con sede in via della Bonifica n.6, Martinsicuro (TE), è stata autorizzata all'apertura della cava sita in Località "Masseria Montori-Masseria Crescenzi" nel Comune di Controguerra (TE), individuata in Catasto al Foglio n. 2, Particelle nn. 11-24-25-26-30-31-32-63-91-92-109-117-118-125-126, nonché Foglio n. 3, Particelle nn. 13-14-53-54-76-92-120 e 127;
- la Determinazione dirigenziale n. DPC025/435 del 03/12/2019, di autorizzazione alla proroga dell'attività estrattiva per anni 5 con scadenza 20/12/2023;
- la Determinazione dirigenziale n. DPC025/122 del 20/03/2025, quale ultima autorizzazione alla proroga dell'attività estrattiva per anni 5 con scadenza 20/12/2028;

VISTA la nota del 02/05/2025 trasmessa dalla Sancarmine Cave S.r.l. con sede legale in Corso Adriatico n.65 – 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE), P. IVA 01655440673, acquisita in data 05/05/2025 al protocollo Regionale con Prot. n. 182527/25, tendente ad ottenere il subingresso al titolo minerario di coltivazione e risanamento ambientale della cava in oggetto intestata inizialmente alla Ditta SA.MI.CA S.r.l.;

VERIFICATA la documentazione allegata alla suddetta istanza di subingresso costituita, in particolare, da:

- Atto Notarile registrato all'Agenzia delle Entrate di Chieti, inerente la cessione da parte della Ditta SA.MI.CA. S.r.l (cedente) alla Ditta Sancarmine Cave S.r.l. (subentrante) nel: "*... subentrare a tutti gli obblighi connessi alla concessione, ivi quelli relativi al ripristino ambientale della cava*

di ghiaia, ubicata in Controguerra (TE), in Località "Masseria Montori-Masseria Crescenzi" individuata catastalmente al Foglio n. 2, Particelle nn. 11-24-25-26-30-31-32-63-91-92-109-117-118-125-126, nonché Foglio n. 3, Particelle nn. 13-14-53-54-76-92-120 e 127";

- Relazione e dichiarazioni su capacità economica e mezzi d'opera del Subentrante;
- Visura della CCIAA;
- Iscrizione White List presso la Prefettura di Teramo;
- Documento di Salute e Sicurezza DSS della ditta Subentrante, relativo all'attività della cava in oggetto;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 s.m.i., attestante la nomina del Direttore Lavori;

VISTA la voltura della polizza fideiussoria esistente n.103090330 emessa dalla Allianz Subalpina S.p.A. per un importo pari a Euro 232.405,60 a favore della Regione Abruzzo;

VERIFICATO che, i lavori sono fermi e invariati rispetto all'ultimo sopralluogo effettuato in data 16/01/2025 e che, pertanto, lo stato di avanzamento lavori non si discosta da quello approvato con ultima Determinazione n. DPC025/122 del 20/03/2025 con una superficie residua da coltivare ai fini dell'attività estrattiva pari a 30.440 mq e con 60.880 mc da estrarre e 30.440 mc di cappellaccio da movimentare per il ripristino ambientale;

ATTESO che la Ditta subentrante potrà riavviare i lavori di coltivazione solo dopo aver:

- riproposto tutta la documentazione inerente gli obblighi contenuti nella normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
- ottenuto la voltura della Convenzione ai sensi dell'art.13 bis della L.R. 54/1983 s.m.i. da parte del Comune di Controguerra (TE) ed aver ottemperato alle prescrizioni ivi contenute;
- volturato la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale redatta ai sensi dell'art. 272, comma 3, del D.Lgs 152/2006 s.m.i., secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 14 ottobre 2019, n.599 "*Adozione Autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti in cui si svolgono attività estrattiva di cava e trasporto [...]*";
- volturato o rinnovato la richiamata polizza fideiussoria esistente a garanzia dei lavori di ripristino ambientale e a favore della Regione Abruzzo;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

VISTA la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lett. a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate

A. di autorizzare alla Ditta subentrante Sancarmine Cave S.r.l., con sede legale in piazza Corso Adriatico 65 Sant'Egidio alla Vibrata (TE) - P. IVA 01655440673, il trasferimento dell'autorizzazione alla coltivazione e al ripristino della cava di ghiaia sita in Località "Masseria Montori-Masseria Crescenzi" del Comune di Controguerra (TE), distinta in Catasto al Foglio n. 2, Particelle nn. 11-24-25-26-30-31-32-63-91-92-109-117-118-125-126 e Foglio n. 3 Particelle nn.13-14-53-54-76-92-120 e 127, precedentemente rilasciata alla Ditta cedente SA.MI.CA. S.r.l. con Decreto DI3/61 del 21/12/2001, alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

- con particolare riferimento all'ultima Determinazione dirigenziale n. DPC025/122 del 20/03/2025, restano fermi ed invariati tutti gli obblighi contenuti nei provvedimenti autorizzativi a carico della Ditta Cedente SA.MI.CA S.r.l. e, pertanto, la scadenza è prevista per il 20/12/2028;
- entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta subentrante dovrà presentare la seguente documentazione:
 - appendice alla polizza esistente o nuova polizza fideiussoria a garanzia del ripristino ambientale, di importo pari 232.405,60 euro, da cui si evinca la dicitura *"esigibile a prima e semplice istanza"*, che dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'autorizzazione fino allo svincolo da parte della Regione Abruzzo in quanto Ente Beneficiario;
 - copia della voltura della Convenzione stipulata con il Comune di Controguerra (TE) ai sensi dell'art. 13-bis della L.R. 54/1983 e s.m.i.;

Art. 2

Prima del riavvio dei lavori, la Ditta subentrante dovrà trasmettere alla Regione, al Comune e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, la seguente documentazione:

- almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio lavori, copia della comunicazione/voltura di "messa in esercizio dell'impianto" di cui all' Art. 272 del D.Lgs n.152/2006 s.m.i., a seguito di istanza di cui alla D.G.R. 14 ottobre 2019, n. 599 *"Adozione Autorizzazione di carattere generale ... Impianti in deroga"*;
- entro e non oltre il termine fissato dagli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 s.m.i. (otto giorni prima dell'inizio lavori), *"Denuncia di esercizio"* completa di idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996;
- all'atto della presentazione della Denuncia di esercizio:
 - DSS (Documento di Sicurezza e Salute) contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo e coerente con il programma di coltivazione;
 - Documentazione attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del Direttore responsabile e dei Sorveglianti, così come previsto dall'Art. 27 del D.P.R. n. 128/1959 s.m.i., dall'Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall'Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;

Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- rispettare scrupolosamente la normativa ambientale e sulla Sicurezza e Salute dei Lavoratori con particolare riferimento al D.P.R. 128/1959 s.m.i., D.Lgs 624/1996 s.m.i., D.Lgs 81/2008, s.m.i., D.G.R. 599/2019;
- tenere in cava un registro dove annotare volumetrie e provenienza del materiale da utilizzare per il ritombamento;
- rispettare il cronoprogramma di coltivazione;
- nel caso in cui la Ditta non riesca a provvedere al ripristino dell'area di cava entro tre mesi prima dei termini di scadenza della presente autorizzazione, i lavori potranno essere prorogati solo a seguito dell'esibizione del rinnovo del contratto di Polizza fideiussoria;

Al termine dei lavori di coltivazione e circa le modalità del ripristino ambientale, la Ditta dovrà:

- rimuovere tutte le pertinenze realizzate per la coltivazione della cava prima del recupero ambientale definitivo;

- trasmettere al Comune, al competente Servizio regionale e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, una dettagliata Perizia asseverata da un Tecnico Professionista e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori;

Per quanto riguarda il Collaudo della cava e lo svincolo:

- il completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà oggetto di apposito sopralluogo di collaudo, al quale saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, i rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;
 - lo svincolo della polizza fideiussoria, avverrà da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, solo a seguito del regolare esito del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, nonché agli esiti dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;
 - nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale secondo gli elaborati progettuali presentati e nel rispetto della normativa di settore, l'Ufficio Risorse Estrattive avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.;
 - nel rispetto dell'Art. 4 del D.Lgs 624/1996, la Ditta fornire tutti i mezzi e la documentazione necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni, sia di verifica progettuale, che di Polizia Mineraria;
 - la Ditta ha l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste;
- B.** di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del presente provvedimento;
- C.** di disporre la trasmissione via PEC del presente provvedimento alla Ditta subentrante Sancarmine Cave S.r.l., alla Ditta cedente SA.MI.CA S.r.l. al Comune di Controguerra (TE), al Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo e all'ARPA Abruzzo;
- D.** di dare atto che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

Il Tecnico Istruttore
Nicolangelo ZIZZI

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni CANTONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO